




Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI



La policy del Governo a sostegno delle PMI innovative

Scheda di sintesi



Edizione 2019

8 luglio 2019

Indice

Visione e iter legislativo	3
Definizione, regime di pubblicità e monitoraggio	4
Definizione di PMI innovativa	4
Modalità di iscrizione e regime di pubblicità	5
Approfondimento: la piattaforma pminnovative.registroimprese.it.....	7
Monitoraggio e valutazione.....	8
Misure di agevolazione	9
In sintesi: quali differenze tra startup e PMI innovative?.....	14
Altre policy a sostegno dell'innovazione	16
Le novità del 2019	19

Visione e iter legislativo

Con l'intento di sostenere l'innovazione nell'intero tessuto produttivo nazionale, il [decreto-legge 3/2015](#) ha codificato la nozione di *PMI innovativa* (qualsiasi impresa di piccole e medie dimensioni caratterizzata da una forte componente innovativa, a prescindere dal livello di maturità aziendale conseguito), attribuendovi buona parte delle agevolazioni che, solo pochi anni prima, con il [d.l. 179/2012](#) (lo "Startup Act italiano"), il legislatore nazionale aveva assegnato alle sole imprese innovative in fase di avvio.

In un contesto, come quello italiano, in cui le PMI rivestono un ruolo preponderante in termini occupazionali e di valore aggiunto¹, la "svolta espansiva" impressa dal d.l. 3/2015 incarna l'intento di promuovere una cultura imprenditoriale più votata all'innovazione anche tra le imprese non di nuova generazione. Le PMI innovative rappresentano in questo senso il secondo stadio evolutivo di un processo sequenziale e coerente che, sulla scorta delle incoraggianti evidenze empiriche prodotte dalla normativa sulle startup innovative², intende sostenere il percorso di crescita delle imprese con una chiara componente tecnologica in tutte le fasi del loro ciclo vitale.

Come illustrato nelle pagine successive, il "programma di accelerazione" previsto a favore delle PMI innovative consiste in un pacchetto di agevolazioni vasto ed eterogeneo che comprende, tra le altre cose, una disciplina societaria più flessibile, incentivi fiscali all'utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi e agli investimenti in capitale di rischio, nonché un intervento facilitato da parte del Fondo di Garanzia per l'accesso al credito.

Negli ultimi anni le politiche per l'innovazione hanno assunto una centralità sempre più marcata nell'agenda economica nazionale. Il punto culminante di questo processo è rappresentato dal varo del Piano Nazionale Industria 4.0 ([pagina](#) dedicata sul sito del MISE), che ha introdotto importanti incentivi agli investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione. Pur non rivolgendosi esclusivamente alle PMI innovative, essi risultano particolarmente rilevanti per questa tipologia d'impresa: da qui la scelta di inserirne un breve richiamo nella parte conclusiva di questa scheda, insieme ad altre misure di più recente introduzione.

¹ Cfr. Commissione europea, SBA Fact Sheet 2018:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/16/translations/en/renditions/native>

² Cfr. Ocse, "La valutazione dello Startup Act italiano", 2018:

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/la-valutazione-dello-startup-act-italiano_be8b4d7a-it

Definizione, regime di pubblicità e monitoraggio

La policy in esame si rivolge alle PMI *innovative*: non investe tutte le piccole e medie imprese ma soltanto quelle caratterizzate da una chiara componente innovativa. Non sono posti vincoli di natura settoriale – perché l'obiettivo del legislatore è promuovere l'innovazione tecnologica in tutti i comparti produttivi, inclusi quelli più tradizionali – né sono state fissate delimitazioni di carattere anagrafico, in quanto la disciplina mira a favorire le imprese innovative a prescindere dal loro stadio di maturazione.

Definizione di PMI innovativa

La definizione di PMI innovativa è data nel d.l. 3/2015, art. 4, comma 1. Alle agevolazioni in questione possono accedere le piccole e medie imprese ai sensi della [raccomandazione 361/2003 della Commissione europea](#), vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

- ✓ sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa (comma 1, primo periodo);
- ✓ hanno sede principale in **Italia**, o in altro Paese membro dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (comma 1, lett. a);
- ✓ dispongono della **certificazione dell'ultimo bilancio** e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (lett. b);
- ✓ le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato (lett. c);
- ✓ non sono già iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati (lett. d);
- ✓ infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di **almeno due** (e non uno, come per le startup innovative) **dei tre seguenti criteri** (lett. e):

- 1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al **3%** della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione³. Le spese devono essere evincibili dall'ultimo bilancio approvato, e vanno descritte in nota integrativa;
- 2) impiego come **dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo**, in una quota almeno pari a **1/5** della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, *ovvero*, in una quota almeno pari a **1/3** della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
- 3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il [Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore](#), purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Modalità di iscrizione e regime di pubblicità

Un'impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può ottenere lo status di PMI innovativa registrandosi in un'apposita **sezione speciale** del **Registro delle imprese** (art. 4, comma 2).

L'iscrizione, gratuita e a carattere volontario, avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un'autocertificazione di possesso dei requisiti. Il [modello](#) di autocertificazione e la [guida](#) alla procedura sono disponibili sul portale nazionale delle imprese innovative <http://pminnovative.registroimprese.it> (sezione: informazioni sulla normativa > scopri se la tua impresa è una PMI innovativa). Qui è possibile anche effettuare una simulazione

³ Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse ai sensi della norma citata le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili. Sono invece incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini della norma, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

sul possesso dei requisiti.

Questa modalità di accesso “flessibile” è bilanciata da due contrappesi. Prima di tutto, le Camere di Commercio effettuano controlli di routine sull’effettivo possesso dei requisiti previsti (vedasi a tal proposito la [circolare n. 3696/C](#) del 14 febbraio 2017). In secondo luogo, la lista delle PMI innovative iscritte nella sezione dedicata del Registro delle imprese viene pubblicata dal sistema camerale sul portale sopra citato, consentendo un monitoraggio diffuso tale da scoraggiare comportamenti opportunistici. Il database è accessibile gratuitamente in formato elettronico e rielaborabile, ed è soggetto a un aggiornamento settimanale (v. sezione “[Elenchi e statistiche](#)”).

Infine, è importante sottolineare che la PMI innovativa è tenuta a confermare annualmente il possesso di almeno due dei tre indicatori di innovatività sopra citati, pena la perdita dello status speciale (art. 4, comma 6). Condizione propedeutica all’effettuazione di tale adempimento, oltre al deposito del bilancio certificato, è la compilazione del profilo pubblico dell’azienda presente sul portale pminnovative.registroimprese.it (v. [Approfondimento](#)).

Approfondimento: la piattaforma pminnovative.registroimprese.it

Il Decreto Semplificazioni 2019 (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) è intervenuto sull'art. 4 del d.l. 3/2015 modificando il comma 15 (introduzione di un termine ulteriore – indicato nel riquadro in grassetto – in alcuni casi limitati, per la comunicazione della conferma annuale dei requisiti) e istituendo il comma 6-bis (digitalizzazione e ottimizzazione degli adempimenti informativi):

*6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, **fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi**, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.*

6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2.

Viene dunque attribuito valore legale alla piattaforma startup.registroimprese.it (accessibile anche digitando pminnovative.registroimprese.it). Il portale, lanciato nel novembre 2015 con l'obiettivo di valorizzare e ampliare il patrimonio informativo sulle imprese innovative italiane, offre a tutte le PMI innovative la possibilità di creare un profilo pubblico personalizzabile e in doppia lingua.

Per ciascuna PMI innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, il portale genera automaticamente una scheda di dettaglio, compilata con dati anagrafici già disponibili nel Registro (denominazione, localizzazione, data di costituzione e di inizio attività, settore di riferimento, classe dimensionale in termini di addetti, capitale sottoscritto e valore della produzione).

Cliccando sul pulsante "Modifica", l'imprenditore ha la possibilità di arricchire la scheda con un'ampia gamma di informazioni aggiuntive. Esse includono lo stadio di sviluppo del business, le caratteristiche del team, una descrizione dei prodotti o servizi realizzati, le esigenze di finanziamento, il capitale raccolto e i mercati di riferimento.

Hanno, in particolare, carattere obbligatorio i seguenti campi:

- Presentazione generale del business;
- Caratteristiche del prodotto/servizio offerto;
- Innovazione: descrizione degli aspetti innovativi dell'impresa, con eventuale indicazione dei titoli di proprietà intellettuale;
- Finanziamenti ricevuti (se applicabile).

Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante, queste informazioni compaiono nel profilo pubblico dell'impresa sul portale pminnovative.registroimprese.it. La

somma di queste schede consente la creazione di una vera e propria vetrina online delle startup e delle PMI innovative, su cui si possono affacciare altre imprese italiane o estere interessate ad avviare collaborazioni sull'innovazione e investitori alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale di ritorno.

Il profilo aziendale è liberamente modificabile in qualsiasi momento. Esso va tuttavia aggiornato almeno una volta ogni anno entro il 30 giugno, pena il blocco della pratica di conferma annuale di possesso dei requisiti. L'eventuale inadempienza determinerà la decadenza dell'azienda dallo speciale status di PMI innovativa, e la conseguente rinuncia alle agevolazioni previste dalla policy.

Monitoraggio e valutazione

Poiché la policy vuole essere "basata sull'evidenza", il corpus normativo prevede, così come per le startup innovative, la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico delle misure, ponendo altresì l'obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di relazionare annualmente in Parlamento su tali aspetti. La relazione annuale del Ministro presenta lo stato dell'arte della normativa, metriche demografiche e dinamiche di crescita delle imprese innovative, e le principali evidenze prodotte dalle misure che compongono le policy per le startup e le PMI innovative. Le relazioni annuali vengono rese disponibili anche in lingua inglese nella [sezione dedicata](#) del sito del Ministero. A partire dall'edizione 2015, la prima pubblicata in seguito al varo della disciplina delle PMI innovative, il nome completo è "*Relazione annuale al Parlamento sullo stato d'attuazione della normativa a sostegno delle startup e delle PMI innovative*".

Oltre alla relazione annuale, la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico cura un rapporto trimestrale sull'accesso al credito da parte delle startup e delle PMI innovative mediante l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (v. par. "[Misure di agevolazione](#)", punto 8).

Il sistema di reportistica qui delineato beneficia del contributo, in termini di fonti statistiche e non solo, delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi del [Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2014](#).

Misure di agevolazione



Il seguente paragrafo descrive le misure di agevolazione dedicate specificamente alle PMI innovative. Il d.l. 3/2015 ne rappresenta la base giuridica; in particolare, l'art. 4, comma 9, estende alle PMI innovative gran parte delle agevolazioni che il d.l. 179/2012 (artt. 26-31) conferisce alle startup innovative, richiamandovisi esplicitamente.

A differenza di quanto previsto per le startup, le PMI innovative possono fruire delle agevolazioni in questione senza delimitazioni temporali, fintantoché si attestano entro i limiti dimensionali di PMI e rispettano gli altri requisiti previsti dalla legge.



1. Esonero dall'imposta di bollo (d.l. 179/2012, art. 26, comma 8, e d.l. 3/2015, art. 4, comma 9)

Le PMI innovative sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo abitualmente dovuta per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per gli atti connessi al Registro.



2. Derghe alla disciplina societaria ordinaria (d.l. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5-7)

Alle PMI innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:

- creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
- effettuare operazioni sulle proprie quote;
- emettere strumenti finanziari partecipativi;
- offrire al pubblico quote di capitale.

Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.



3. Proroga del termine per la copertura delle perdite (d.l. 179/2012, art. 26, comma 1)

In caso perdite d'esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.



4. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica (d.l. 179/2012, art. 26, comma 4)

Le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.



5. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (d.l. 179/2012, art. 27)

Le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di **work for equity**. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

Per maggiori informazioni:

- [Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity](#)
- [Modello commentato](#) di piano di incentivazione in equity



6. Incentivi fiscali per gli investitori in equity (d.l. 179/2012, art. 29)

Per disposizione del d.l. 3/2015, comma 9, gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, sono ricompensati con un importante incentivo fiscale.

La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 ([Legge di Bilancio 2017](#), art. 1, comma 66), prevede quanto segue:

- per le **persone fisiche**, una **detrazione** dall'imposta lorda **Irpef** pari al **30%** dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
- per le **persone giuridiche**, **deduzione dall'imponibile Ires** pari al **30%** dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Diversamente da quanto previsto per le startup, le modalità di applicazione dell'incentivo variano per le PMI innovative a seconda del livello di maturità aziendale, in linea con i parametri della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Per effetto del [Decreto](#) del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 maggio 2019, che recepisce le indicazioni di cui all'autorizzazione della Commissione europea del [17 dicembre 2018](#), si definiscono "PMI innovative ammissibili":

- in tutti i casi, le PMI innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da **meno di 7 anni**;
- le PMI innovative sul mercato da **più di 7 ma meno di 10 anni**, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
- **indipendentemente dall'età**, le PMI innovative che intendono procedere a un **investimento iniziale** per il finanziamento del rischio – sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico – **superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni**.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. La fruizione

dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione (*holding period*) per un minimo di tre anni.

Ulteriori disposizioni sulle modalità di esercizio dell'agevolazione sono disponibili nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 maggio 2019 ([link al testo](#)).



7. Raccolta capitali tramite campagne di equity crowdfunding

(d.l. 3/2015, art. 4, comma 10)

Nel 2013 l'Italia è stato il primo Paese al mondo a regolamentare il mercato dell'equity crowdfunding. Da allora, è disponibile un apposito registro dei [portali online autorizzati](#).

Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l'equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e successivamente, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento è regolato da Consob, l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: nello specifico, il *Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line*, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, è stato aggiornato più volte, da ultimo con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018 ([link al testo](#)).

Per maggiori informazioni: [Pagina informativa Consob dedicata all'equity crowdfunding](#)



8. Facilitazioni all'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI

(d.l. 179/2012, art. 30, comma 6)

Le PMI innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del [Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese](#), un fondo a capitale pubblico che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre l'80% del credito erogato dalla banca, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a condizioni estremamente vantaggiose.

Ai sensi delle [disposizioni operative](#) del Fondo, applicabili per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2019, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del FGPMI differiscono parzialmente da quanto riservato a startup innovative e incubatori certificati: in particolare,

mentre per startup e incubatori l'accesso al Fondo è automatico – vale a dire, la garanzia è concessa a prescindere dal merito creditizio dell'azienda – le PMI innovative sono soggette in ogni caso a una valutazione del Fondo, che classifica la rischiosità dell'operazione sulla base di 5 fasce di rating. Come già negli anni passati, alle PMI innovative è negato tout court l'accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa (nella nuova scala, la quinta; in quella precedente, la terza).

Punti di totale contatto con la disciplina prevista per le startup innovative sono la gratuità dell'operazione, la percentuale coperta da garanzia (sempre pari all'80%, a prescindere dal merito creditizio), e l'impossibilità per l'istituto di credito coinvolto di richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con MedioCredito Centrale, l'ente gestore del Fondo, pubblica a cadenza trimestrale rapporti di monitoraggio dell'uso dell'agevolazione ([link all'archivio](#)).



9. Agenzia ICE: servizi ad hoc per l'internazionalizzazione delle startup (d.l. 179/2012, art. 30, comma 7)

L'Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le PMI innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell'apposita "[Carta Servizi PMI innovative](#)" all'indirizzo urp@ice.it.

Inoltre, per favorire l'incontro con potenziali investitori esteri, l'ICE accompagna a titolo gratuito o a condizioni agevolate le PMI innovative ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione: il calendario delle attività in programma viene reso disponibile sul portale www.innovationitaly.it/en/.

In sintesi: quali differenze tra startup e PMI innovative?

Le PMI innovative beneficiano della gran parte delle agevolazioni previste per le startup innovative. Alcune di esse sono applicabili senza differenziazione sostanziale tra le due tipologie:



Deroghe alla disciplina societaria ordinaria



Proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite



Possibilità di remunerare i propri dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari partecipativi



Possibilità di raccogliere capitali mediante campagne online di equity crowdfunding



Supporto dell'Agenzia ICE

Per alcune misure, pure applicabili a entrambe le tipologie, sono previste delle **disposizioni particolari**:



Esonero dalla sola imposta di bollo abitualmente dovuta in corrispondenza con il deposito di atti presso la Camera di Commercio, *e non anche dai diritti di segreteria e dai diritti camerali annuali*, come avviene per le startup innovative.

Incentivi fiscali all'investimento in capitale di rischio



Gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le startup innovative solo se l'impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni. Le imprese più mature sono comunque ammissibili se rispettano le condizioni stabilite dal **DM attuativo**, che recepisce le indicazioni contenute nell'autorizzazione della Commissione europea del 19 dicembre 2018 ([link al testo](#)).



Intervento semplificato del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese

Contrariamente a quanto previsto per le startup innovative, l'accesso al FGPMI per le PMI non è automatico, ma soggetto a una valutazione di merito creditizio da parte del Fondo. In particolare, l'accesso alla garanzia non è consentito alle imprese che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra le 5 previste.

Per maggiori informazioni:

- Circolari e pareri interpretativi sulla normativa – con particolare attenzione al requisito della certificazione del bilancio – sono disponibili al seguente [link](#).
- L'intera normativa, sia di rango primario che secondario, riguardante la policy sulle PMI innovative, le guide e i documenti illustrativi correlati, nonché la Relazione Annuale del Ministro sono disponibili nella [sezione](#) dedicata del sito del MISE.
- Casella di posta informativa: pminnovative@mise.gov.it.

Altre policy a sostegno dell'innovazione

Sono numerose le iniziative a sostegno dell'imprenditoria innovativa in senso lato promosse a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altre amministrazioni: in questa sezione ne viene offerta una panoramica, senza pretesa di esaustività.

Particolare attenzione è data alle misure introdotte con il cd. "Piano Nazionale Industria 4.0" (2017), che ha dato un forte impulso agli investimenti privati in innovazione. Secondo il [Digital Tax Index 2018](#), curato da PWC Germania in collaborazione con il Centro per la Ricerca Economica Europea e con l'Università di Mannheim, nel 2018 l'Italia si collocava al primo posto in una classifica comparativa internazionale volta a misurare l'attrattiva fiscale per gli investimenti nelle tecnologie digitali.

In questa sezione si riportano le principali misure del Piano, di particolare interesse per le PMI innovative pur non essendo loro esclusivamente dedicate. Si conclude con una panoramica su recenti altre iniziative di rilievo.



Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Introdotta con la [Legge di Stabilità 2015](#) e più volte aggiornato nel corso degli anni (da ultimo, dalla [Legge di Bilancio 2019](#), art. 1, commi 70 e 72), il CIR&S rappresenta un'agevolazione riconosciuta a tutte le imprese – senza limitazioni di settore, di dimensioni aziendale, di forma giuridica o di regime contabile – che hanno sostenuto spese *incrementali* in ricerca e sviluppo (R&S) tra il 2015 e il 2020.

Le spese rilevanti sono quelle relative alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale. Il credito viene computato su una base fissa, risultante dalla media delle spese in R&S degli anni 2012-2014, e può essere utilizzato anche in caso di perdite per coprire un vasto novero di imposte e contributi.

A partire dal 1° gennaio 2019, le aliquote previste per il CIR&S sono le seguenti:

- **50%:** attività di R&S commissionate (extra-muros) a università, enti e organismi di ricerca, nonché **startup** e **PMI innovative** indipendenti, e per i costi del personale con contratto subordinato (indeterminato o a termine) impiegati in attività di ricerca intra-

muros.

- **25%:** tutte le altre spese (personale non qualificato, consulenza, materiali etc.).

L'ammontare massimo concedibile è fissato, a partire dal periodo d'imposta 2019, a 10 milioni di euro (2015-2016: 5 milioni di euro; 2017-2018: 20 milioni di euro). L'agevolazione è rivolta anche alle imprese residenti all'estero, purché abbiano stabile organizzazione sul territorio italiano e commissionino attività di R&S, e anche alle imprese che effettuano attività di R&S su commissione di soggetti esteri (es. multinazionali).

Per maggiori informazioni sull'incentivo si invita a consultare la [sezione dedicata](#) sul portale del Ministero, che contiene approfondimenti tematici, risposte a domande frequenti, e tutta la normativa secondaria in materia – incluse le circolari interpretative emesse dall'Agenzia delle entrate.



Iper-ammortamento per l'acquisizione di macchinari e tecnologie "Impresa 4.0"

Pilastro del Piano Nazionale Industria 4.0, la strategia lanciata con la legge di Bilancio 2017 per favorire la trasformazione digitale del tessuto imprenditoriale italiano, l'iper-ammortamento consiste in una maggiorazione della deduzione annuale per ammortamento relativa ai costi di acquisizione o leasing di beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione dei processi produttivi secondo il paradigma dell'Industria 4.0.

Tra le tecnologie abilitanti alla fruizione dell'incentivo, elencate nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017, si segnalano i robot industriali, la manifattura additiva, l'Internet of Things, la realtà aumentata, soluzioni di cloud e cybersecurity, e soluzioni che mirano all'integrazione orizzontale e verticale delle filiere.

Mentre nella sua configurazione originaria l'incentivo consisteva in una supervalutazione dei costi di acquisizione pari al 150% in più rispetto all'ammontare reale, senza soglie massime fissate per l'investimento, la Legge di Bilancio 2019 ha riordinato le aliquote del beneficio, introducendo un sistema a scaglioni, con intensità decrescente a seconda del totale agevolabile. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 si applicano le seguenti percentuali:

- **170%** sulla parte inferiore a 2,5 milioni di euro;
- **100%** sulla parte compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro
- **50%** sulla parte compresa tra 10 e 20 milioni di euro
- **Nessuna agevolazione** per la parte eccedente i 20 milioni di euro.

La nuova aliquota di base, più elevata rispetto al passato, risulta particolarmente vantaggiosa per le PMI. Come emerge dal [Rapporto annuale 2019 di Confindustria](#), le imprese con meno di 50 dipendenti rappresentano oltre l'80% dei soggetti richiedenti l'agevolazione e hanno effettuato circa il 35% del totale degli investimenti agevolati.

Per maggiori informazioni sulle modalità di esercizio dell'incentivo si rimanda all'approfondita [sezione dedicata all'agevolazione](#) presente sul sito del MISE.



Patent Box

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto un inedito regime di agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. Il cosiddetto "Patent Box", che si applica a decorrere dall'esercizio 2015, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali quali software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Inoltre, se esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione può avere ad oggetto anche i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione.

Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. Le disposizioni attuative dell'incentivo sono individuate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del [28 novembre 2017](#).

Per maggiori informazioni si rimanda alla [scheda dedicata](#) all'incentivo sul portale MISE.

Le novità del 2019



Un nuovo “Fondo Nazionale Innovazione”

Presentato nel marzo 2019 dal Ministro dello Sviluppo Economico, il [Fondo Nazionale Innovazione](#) (FNI) è una SGR multifondo, controllata da Cassa Depositi e Prestiti, che interviene a supporto delle imprese innovative con i tipici strumenti del venture capital pubblico. Il fondo potrà investire sia direttamente nel capitale delle imprese, acquisendo quote di minoranza, o indirettamente in altri fondi generalisti e “fondi di fondi”.

Il FNI rappresenta la principale iniziativa nell’ambito del venture capital pubblico mai avviata in Italia. Si prevede che il Fondo, al termine della prima fase di raccolta, raggiungerà una dotazione finanziaria di circa **1 miliardo di euro**. Come primo passo, la Legge di Bilancio 2019 ha autorizzato l’acquisizione da parte di CDP di [Invitalia Ventures](#), SGR di proprietà di Invitalia con una dotazione di circa 230 milioni di euro, che negli anni passati ha svolto attività di coinvestimento in startup e PMI innovative.

Il FNI dovrebbe entrare in piena operatività negli ultimi mesi del 2019. Per maggiori dettagli sulla governance e sulle attività del Fondo si invita a seguire i canali istituzionali di CDP e del Ministero.



Voucher per “manager dell’innovazione”

Introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 228), i voucher per l’innovazione consistono in un contributo a fondo perduto riservato alle PMI per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica dell’azienda, ad esempio attraverso l’acquisizione di tecnologie “4.0” (cfr. “[Iper-ammortamento](#)”).

Il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40.000 euro per le imprese micro e piccole, e al 30% (con tetto a 25.000 euro) per le imprese medie. La fruizione dell’incentivo è condizionata alla sottoscrizione di un contratto di servizio con società di consulenza e professionisti abilitati, inseriti in un albo appositamente creato dal MISE.

Le modalità di applicazione dell’incentivo sono definite dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del [7 maggio 2019](#). Per maggiori informazioni sulla misura si invita a consultare la pagina dedicata sul [portale MISE](#).



Strategie per le tecnologie emergenti: intelligenza artificiale e blockchain

Il 2019 ha visto diverse iniziative da parte del MISE sul fronte di alcune tecnologie emergenti particolarmente interessanti per le imprese innovative, in particolar modo l'intelligenza artificiale e la blockchain:

- La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 226) ha disposto la creazione presso il MISE di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2019-2021, destinato a finanziare progetti di ricerca e innovazione e iniziative competitive (challenge) in questi ambiti.
- Nel gennaio 2019, su iniziativa del Ministro dello Sviluppo Economico, sono stati avviati i lavori di due gruppi di esperti nei temi, rispettivamente, dell'[intelligenza artificiale](#) e della [blockchain](#). Selezionati sulla base di una call aperta, i gruppi sono costituiti da 30 membri ciascuno, e presentano una rappresentazione paritaria di accademici, esponenti di imprese (sia grandi corporate che startup) e società civile.

Il lavoro dei gruppi fungerà da punto di partenza per la realizzazione, da parte del Governo italiano, di due piani d'azione per lo sviluppo di queste tecnologie. In particolare la realizzazione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale risponde a un impegno preso dall'Italia in sede europea: fa parte delle azioni previste dal [Piano coordinato UE per l'intelligenza artificiale](#). Il Piano delinea una serie di iniziative che, forti anche delle risorse che saranno stanziare dalla prossima programmazione di bilancio europea (programmi Orizzonte Europa ed Europa Digitale), mirano a rendere l'industria europea dell'IA competitiva nel contesto globale, promuovendo allo stesso tempo un approccio distintivo volto allo sviluppo di un'IA "etica e affidabile" ([linee guida](#)).